

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede:

essendo la nostra ditta qualificata per le cat OG2 IV e OG11 I, si chiede se è il mancato utilizzo dell' avvalimento per la cat OG11 è riferito solo per i lavori della cat OS30, o se è possibile usufruire dell' avvalimento della cat. OG11 per i lavori della cat. OS28? Potendo così coprire con la nostra OG11 le lavorazioni della cat. OS30 e avvalerci di una OG11 I per la cat. OS28.

In attesa di un Vs cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

In riferimento al quesito di cui sopra si ritiene di ribadire quanto previsto nel disciplinare di gara in merito alla qualificazione nella categoria OG11 che di seguito si riporta:

"e) ai sensi dell'art.79 , comma 16, del regolamento generale e dell'art. 3, comma 2, del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, classifica che , qualora assorba entrambe le categorie, deve essere adeguata alla somma delle relative lavorazioni (cl. II). Essendo il principio di assorbenza di cui sopra applicabile a ciascuna delle categorie di cui sopra, si richiama la disciplina prevista rispettivamente alla lett. c) per la categoria OS28 ed alle lett. d),d1,d2, per la categoria OS30 ."

"Ai sensi dell'art. 146 e 89, c.11, del D.Lgs n.50/2016 **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento per il requisito di cui alla categoria prevalente OG2 e della categoria scorporabile OS30, così come dell'eventuale categoria OG11 posseduta in sua sostituzione.**"

Alla luce della richiamata disciplina di gara per i lavori appartenenti alla categoria **OS 28**, trattandosi di categoria elencata a «qualificazione obbligatoria» all'articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), ma non elencata all'articolo 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 tra le strutture, impianti e opere speciali, così come per quelli appartenenti alla categoria **OG11** posseduta in sua sostituzione:

- non vige il divieto di avvalimento;
- non vige il limite del subappalto nella misura massima del 30% delle opere, subappalto peraltro obbligatorio ove l'operatore economico non sia qualificato in tale categoria, fermo il limite generale di cui all'art.105, comma 2, del DLgs.n.50/2016 ed il possesso dei requisiti mancanti relativi alla predetta categoria con riferimento alla categoria prevalente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Montaccini

